

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 783)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — La riscossione dei tributi diretti riscuotibili mediante ruolo è effettuata dalle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette che vengono conferite in appalto per la durata di un decennio a soggetti estranei all'amministrazione dello Stato e, specificatamente, a persone fisiche, società ed istituti di credito che siano in possesso dei richiesti requisiti ed aggiudicatari delle apposite aste. Alla scadenza di ciascun decennio vengono predisposte le operazioni occorrenti per il nuovo conferimento decennale.

Le disposizioni del vigente testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,

n. 858, prevedono la possibilità per gli esattori in carica di essere confermati, a richiesta, nella gestione della esattoria per il decennio successivo e tale procedura costituisce il mezzo ordinario per assicurare la continuità delle gestioni esattoriali, mentre nei casi di mancata conferma per omessa presentazione della relativa domanda o per reiezione della medesima si provvede al conferimento mediante asta pubblica o, qualora le aste vadano deserte, al conferimento di ufficio.

Il decennio d'appalto in corso (1964-1973) verrà a scadere il 31 dicembre 1973. Tuttavia le operazioni per il conferimento delle esattorie per il successivo decennio vanno effettuate con largo anticipo rispetto alla pre-

dotta scadenza e taluni adempimenti dovrebbero essere eseguiti nello scorcio del presente anno ed, in particolare, le domande di conferma andrebbero presentate, a norma dell'articolo 36 del citato testo unico, entro il 31 dicembre 1972.

È noto, peraltro, che le direttive della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, interessano anche il settore della riscossione esattoriale. La nuova disciplina di tale settore, che prevede tra l'altro l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di riscossione dei tributi mediante versamento diretto anzichè mediante ruoli (articolo 10, n. 7) e la incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi (articolo 10, n. 10), dovrà entrare in vigore, contemporaneamente alla introduzione delle nuove imposte sul reddito, con il 1° gennaio 1974.

Vi sarebbe quindi coincidenza tra la entrata in vigore delle modificazioni sostanziali e formali del sistema della riscossione e l'inizio del nuovo decennio (1974-1983) delle gestioni esattoriali, per la cui conferma gli esattori interessati dovrebbero presentare domanda entro il prossimo 31 dicembre, senza avere adeguata e precisa cognizione della nuova disciplina della riscossione che, ai sensi del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321, dovrà essere stabilita con provvedimenti delegati da emanarsi entro il 1° ottobre 1973. Appare pertanto evidente che gli esattori al prossimo 31 dicembre non saranno in grado di effettuare valide scelte circa la convenienza o meno di chiedere la conferma per un nuovo decennio.

Ciò stante, si rende necessario prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 1974, le gestioni esattoriali in corso. In tal modo il termine per la presentazione della domanda di conferma verrà a scadere con il 31 dicembre 1973 e gli esattori, a seguito dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti delegati di attuazione della riforma della imposizione diretta, potranno operare consapevoli scelte.

Le considerazioni fin qui svolte valgono anche per i ricevitori provinciali ai cui contratti di appalto tornano applicabili le stesse disposizioni che regolano gli appalti delle esattorie comunali e consorziali.

Alle rilevate esigenze soddisfa il presente disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

L'articolo 1 stabilisce la proroga di un anno delle gestioni delle esattorie e delle ricevitorie in corso, restando così prorogati di un anno tutti i termini relativi alle operazioni di conferimento delle nuove gestioni. Viene stabilito altresì che le cauzioni prestate a garanzia delle gestioni prorogate restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.

Nell'articolo 2, poichè gli impegni contrattuali degli esattori e dei ricevitori in carica vengono a scadere il 31 dicembre 1973 e non sarebbe giusto prorogarli di un anno anche contro la volontà degli interessati, è prevista per gli stessi la facoltà di rinuncia da esercitarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge, in modo da consentire alla Amministrazione di provvedere durante il 1973 al conferimento delle esattorie e ricevitorie che si renderanno vacanti dal 1° gennaio 1974.

L'articolo 3 prevede una garanzia in favore degli esattori che, non rinunciando alla proroga, restano in carica per il 1974. Da tale anno infatti, come è stato sopra rilevato, entreranno in vigore le modifiche al sistema della riscossione previste dalla legge di riforma e da attuarsi con i provvedimenti delegati emanandi entro il 1° ottobre 1973. Si potrebbe pertanto verificare che l'attuale redditività delle gestioni esattoriali risulti in qualche modo variata a svantaggio degli agenti della riscossione, i quali potrebbero così trovarsi in difficoltà nel fronteggiare le spese di gestione. Per evitare tale inconveniente e per consentire agli esattori di accettare la proroga senza correre gravi ed ingiustificati rischi, con l'articolo 3 si dispone che, se l'ammontare dei compensi per le

riscossioni effettuate nel 1974 dovesse risultare inferiore all'ammontare dei compensi conseguiti per le riscossioni effettuate nel 1972, la differenza sarà loro corrisposta a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per la corresponsione più celere possibile delle in-

tegrazioni dei compensi previsti dal precedente articolo 3.

L'articolo 5, data l'urgenza della materia regolata, prevede per le relative disposizioni l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali è prorogato di un anno. Le cauzioni prestare a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunciare alla proroga del contratto in corso prevista dall'articolo 1 debbono darne comunicazione al Prefetto della provincia e all'Intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro trenta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974, con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Art. 3.

Qualora l'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate dagli esat-

tori nel 1974 per le entrate tributarie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ai pagamenti di cui all'articolo precedente provvedono le Intendenze di finanza con ordinativi diretti.

A tal fine gli esattori interessati debbono dichiarare dopo il 31 dicembre 1974 gli ammontari degli aggi effettivamente riscossi negli anni 1972 e 1974.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.